

SSD la circolare n. 7/E/2026

La Società sportiva dilettantistica (SSD) è disciplinata dagli artt. 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 36/2021, che ne detta i requisiti statuari per il riconoscimento ai fini sportivi, per cui lo statuto deve prevedere l'esercizio stabile e principale dell'attività sportiva dilettantistica, comprese formazione e didattica, l'assenza di finalità lucrative, l'obbligo di redazione e approvazione dei rendiconti e la devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, mentre l'organizzazione interna deve seguire le disposizioni civilistiche della forma societaria adottata. In particolare, l'art. 8, D.Lgs. n. 36/2021, con i commi 3 e 4, consente, entro determinati limiti, la remunerazione del capitale e il rimborso al socio del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato.

In sede di predisposizione del testo statuario, è necessario distinguere i requisiti richiesti dalla normativa speciale sportiva – imprescindibili ai fini del riconoscimento sportivo dilettantistico – da quelli di mera natura fiscale, necessari per poter usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici per attività sportiva svolta verso soci e tesserati, previsti dall'art. 148, comma 3, TUIR, per la cui applicazione il comma 8 del medesimo articolo, richiede ulteriori clausole, tra cui il divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio e l'intrasmissibilità della quota. Tali clausole male si adattano alla disciplina delle srl e accade spesso che gli statuti non le prevedano, occorre quindi capire quali ne siano le conseguenze.

La circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate conferma la necessità di coordinare le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 con quelle dell'art. 148, TUIR, precisando che il riconoscimento sportivo non comporta automaticamente il diritto alla decommercializzazione fiscale.

La decommercializzazione si traduce in una duplice agevolazione sia ai fini IVA, che ai fini delle imposte dirette, che consiste, rispettivamente nella non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive effettuate verso soci e tesserati (operazioni fuori campo IVA) e nella non imponibilità di tali proventi ai fini IRES.

Per le SSD che ritenessero di non inserire in statuto le clausole del comma 8 dell'art. 148, TUIR, occorre tenere presente che, sul versante IVA, l'art. 36-bis, D.L. n. 75/2023, prevede l'esenzione delle prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fini di lucro alle persone che praticano sport, anche se non tesserate o non rientranti tra i destinatari della decommercializzazione; l'esenzione opera indipendentemente dalla qualificazione commerciale dei corrispettivi ai fini IRES e, come confermato dalla circolare n.

7/E/2026, consente di avvalersi, ricorrendone i presupposti, della dispensa dagli adempimenti prevista dall'art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972.

Ne consegue che in fase di redazione dello statuto di una SSD, occorre tenere presente che la conformità al D.Lgs. n. 36/2021 non garantisce automaticamente l'applicazione di tutte le agevolazioni tributarie; bisogna quindi distinguere 2 livelli: clausole obbligatorie per il riconoscimento sportivo e clausole facoltative per l'accesso alla decommercializzazione IRES/IVA; tenendo presente la facoltà di avvalersi della eventuale applicazione dell'esenzione IVA, in caso di mancato inserimento delle clausole dell'art. 148, comma 8.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o per procedere agli adempimenti burocratici e normativi.

Cordiali saluti

Lanzo Torinese, 20/10/2026